



# CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

*Medaglia d'Oro al Valor Militare*

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - ccp : vari - P.IVA 00290280494 – CAP 57025

Settore Programmazione Territoriale ed Economica – Servizio Sviluppo Economico/SUAP

---

## IL SINDACO

in relazione al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 6 del 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed alle successive modifiche apportate con DPCM del 09/03/2020, con il quale le misure previste per le zone rosse sono state estese a tutto il territorio nazionale, e con DPCM del 11/03/2020 con il quale sono state previste ulteriori misure restrittive da adottare sull'intero territorio nazionale,

**INFORMA che,  
dal 12/03/2020 al 25/03/2020:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 1) “**Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1**, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. **Sono chiusi**, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, **i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.** Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro “. Considerato che i mercati settimanali di Rioroto e Piombino si svolgono nel centro cittadino e che pertanto sono garantiti i servizi essenziali, si conferma la sospensione dei mercati settimanali e la chiusura delle attività all'interno del Mercato Coperto diverse dagli esercizi di vendita dei soli generi alimentari;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2) “**Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo** su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. **RESTA CONSENTITA LA SOLA RISTORAZIONE CON CONSEGNA A DOMICILIO** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”. **TALE SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO È CONSENTITO ANCHE ALLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ARTIGIANALE ALIMENTARE (QUALI PIZZERIE A TAGLIO, KEBAB E PIADINERIE) PER LE QUALI, A SEGUITO DEL DPCM 11/03/2020, NON È PIÙ CONSENTITA L'APERTURA AL PUBBLICO.**

**E' FORTEMENTE RACCOMANDATO AI TITOLARI/GESTORI DEI LABORATORI DI PANIFICAZIONE, CON ANNESSO IL LOCALE DI VENDITA, DI LIMITARE GLI ORARI DI VENDITA ALLE FASCE ORDINARIAMENTE ADOTTATE DALLA RETE COMMERCIALE, AL FINE DI EVITARE**

## **ASSEMBRAMENTI DI PERSONE, ANCHE IN LUOGHI PUBBLICI, IN MODO DA CONTRIBUIRE AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA;**

- ai sensi dell'art. 1, comma 3) “Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2”;
- ai sensi dell'art. 1, comma 4) “Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi”;
- si riportano di seguito gli Allegati 1 e 2 del DPCM 11/03/2020:

### **Allegato 1**

#### **COMMERCIO AL DETTAGLIO**

**Ipermercati**

**Supermercati**

**Discount di alimentari**

**Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari**

**Commercio al dettaglio di prodotti surgelati**

**Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici**

**Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)**

**Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati**

**Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)**

**Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico**

**Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari**

**Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione**

**Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici**

**Farmacie**

**Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica**

**Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati**

**Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale \***

**Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici**

**Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia**

**Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento**

**Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini**

**Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet**

**Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione**

**Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono**

**Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici**

(\* in questa tipologia rientrano le attività di erboristeria)

### **Allegato 2**

#### **SERVIZI PER LA PERSONA**

**Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia**

**Attività delle lavanderie industriali**


**Altre lavanderie, tintorie**

**Servizi di pompe funebri e attività connesse.**

- si continua ad applicare, in quanto disposizione non in contrasto con il DPCM 11/03/2020, il comma 2 dell'art. 4 del DPCM 08/03/2020: “ salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6” (cioè con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206,00 €).

Piombino, 12/03/2020

Il Sindaco  
(Avv. Francesco Ferrari)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ferrari', is written over a horizontal dotted line. The signature is enclosed within a large, hand-drawn oval shape.

